

7. L'elenco relativo alle cancellazioni disposte d'ufficio è pubblicato sul sito web dell'Autorità secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.

### **Articolo 13**

#### ***Modalità di trasmissione delle comunicazioni***

1. Ad eccezione delle comunicazioni relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al Registro, di cui all'art. 8, le quali sono inviate in modalità cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all'indirizzo [www.roc.agcom.it](http://www.roc.agcom.it).<sup>6</sup>
2. I rappresentanti legali e/o i titolari delle imprese individuali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al presente Titolo della presente delibera richiedono uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione è disponibile all'indirizzo [www.roc.agcom.it](http://www.roc.agcom.it).

## **TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 14**

#### ***Certificazioni di iscrizione***

1. I certificati inerenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al soggetto interessato, sulla base del "modello 17/ROC".
2. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

### **Articolo 15**

#### ***Contributi alle imprese e iscrizione al Registro***

1. L'iscrizione nel Registro costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 16**

#### ***Controlli sulle dichiarazioni***

1. Il Servizio dispone propri controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, anche mediante collegamento telematico con altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, anche alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza.

### **Articolo 17**

#### ***Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio***

1. L'Autorità, per il tramite del Servizio, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica.

### **Articolo 18**

#### ***Modulistica***

1. La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 23/ROC

<sup>6</sup> Così come inserito dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.

